REGOLAMENTO (CEE) N. 2412/73 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1973

relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 9 dell'allegato I dell' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, in appresso denominato «accordo», prevede che, a condizione che la Repubblica araba d'Egitto riscuota una tassa speciale all' esportazione di riso di cui alla voce 10.06 della tariffa doganale comune, il prelievo all'importazione venga ridotto di un importo pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento, entro i limiti di un determinato volume annuo; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea, tale volume è aumentato sino a 32 000 tonnellate;

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato I dell'accordo suddetto, è necessario disporre che la tassa speciale di cui sopra venga applicata al prezzo del riso all'importazione; che, per garantire le corretta applicazione del regime in questione, è opportuno prescrivere che, all'atto dell' importazione del riso, l'importatore dimostri che la Repubblica araba d'Egitto ha effettivamente riscosso la tassa speciale all'esportazione;

considerando che l'attuazione del regime sopra descritto richiede in particolare, conformemente allo scambio di lettere allegate all'accordo, l'adozione di norme d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di riso di cui alla voce 10.06 della tariffa doganale comune, originario e proveniente dalla Repubblica araba d'Egitto, è il prelievo calcolato a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato per ultimo dall'atto di adesione [2], diminuito di un importo fissato con frequenza trimestrale dalla Commissione e pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 4.

Articolo 2

L'articolo 1 si applica a qualsiasi importazione per la quale l'importatore dimostri che la Repubblica araba d'Egitto ha riscosso la tassa speciale all'esportazione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato I dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione, appena constata che nell'anno in corso le importazioni che hanno beneficiato delle disposizioni precedenti hanno raggiunto un volume di 32 000 tonnellate, decide di sospendere l'applicazione dell'articolo 1 per il resto dell'anno.

Articolo 4

Le modalità d'applicazione del presente regolamento e, in particolare, quelle relative al periodo di riferimento su cui occorre basarsi in sede di fissazione dell'importo detratto dal prelievo, vengono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

---

[1] GU n. L 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD